



# COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

NR. Progr. 39

Data 28/02/2018

Seduta NR. 3

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/02/2018 alle ore 20:45.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare di viale della Rinascita, oggi 28/02/2018 alle ore 20:45 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PALAZZI SANDRO	S	SALETTI PAOLO	S	PAVANI ANDREA	S
BOETTI MAURIZIO	S	GOLINELLI CLAUDIO	S	VERONESI MATTIA	N
ZAGHI AGNESE	S	MALAGUTI LUCIA	S	LUGLI STEFANO	S
MARCHETTI SANDY	N	PANZETTA ERIK	S		
PAGANELLI DANIELE	S	TERZI ELENA	N		
LODI GIOVANNI	S	SALINO PIERPAOLO	N		
MELETTI CARLO	S	RATTI ANDREA	N		
<i>Totale Presenti 12</i>			<i>Totali Assenti 5</i>		

Sono presenti gli Assessori: BIAGI LORENZO, BORGATTI GIANLUCA, RANDONE RACHELE, FERRARINI BEATRICE, PAGANELLI FERNANDA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DONATO GUARINO.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MAURIZIO BOETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

# Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 28/02/2018 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

Durante la discussione entra in Aula il Consigliere Andrea Ratti (presenti n.13).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Registrati i seguenti interventi:*

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*

“Quello successivo, oggetto numero 8, ‘Imposta Municipale IMU - anno 2018’.  
Prego, signor Vice Sindaco”.

*VICE SINDACO BIAGI:*

“Lo sapete che non sono abituato a scaldarmi però quando arrivo a certi punti proprio esplodo. Anche in questo caso non abbiamo modificato le aliquote perché non potevamo, ma non l'avremmo fatto perché la copertura e il pareggio di bilancio l'abbiamo garantito.

Non le abbiamo abbassate anche perché non avremmo potuto abbassarle perché abbiamo deciso di mantenere i servizi garantiti fino ad oggi tipo l'asilo nido e il sostegno all'handicap, lo ripeto, ma è per quello che non abbiamo abbassato le aliquote.

Scorro velocemente quelle che sono le aliquote IMU per il 2018:

- abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze 0,60%;
- unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata aliquota dello 0,46%;
- terreni concessi in affitto a parenti di primo grado, purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 0,86%;
- terreni diversi 0,96%;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 0,76%;
- unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali, di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 431 del '98: 0,76%;
- unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso a soggetti che alla data del 20/5/2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili e oggetto di ordinanza sindacale o di autocertificazione dello stato di inagibilità da sisma: 0,76%;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste alla convenzione comunale a titolo di abitazione principale a soggetti destinatari dell'ordinanza di inagibilità a seguito del sisma: 0,76%;
- unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, quindi genitori e figli: 0,76%;
- fabbricati posseduti direttamente utilizzati per l'attività di impresa: 0,76%;
- fabbricati di qualsiasi categoria catastale A, B, C e D concessi in locazione a canone libero: 0,96%;
- aree fabbricabili: 1,06%;
- fabbricati sfitti altre fattispecie imponibili diversi da quelli ai punti precedenti: 1,06%.”

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*

“Grazie, dottor Biagi.

Chi vuole intervenire sul discorso IMU? Prego, Stefano Lugli.”

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 28/02/2018 ad oggetto:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

*CONSIGLIERE LUGLI:*

“Non sto a ricordarvi cosa promettevate quando eravate in opposizione, perché lo sapete già.

Le chiedo invece, Vice Sindaco, una delucidazione rispetto all'aumento previsto per il 2019 e 2020, che ho visto che è del 18% circa, ci può spiegare...?”

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*

“Prego, dottor Biagi.”

*VICE SINDACO BIAGI:*

“L'avrei fatto dopo in fase di bilancio ma lo faccio adesso, non è un problema.

Come ricordava qualche consigliere prima - credo il consigliere Zaghi - noi non abbiamo la certezza e non abbiamo nessun dato normativo che ci porti a pensare che nel 2019 i mutui verranno in modo cosiddetto postergati agli anni successivi. Se voi andate a vedere il prospetto che è inserito nella relazione dei Revisori dei Conti c'è un consistente aumento del gettito IMU, per circa 500.000 euro mi pare, che ci ha garantito il pareggio di bilancio; non solo quello perché il pareggio di bilancio è stato garantito anche da altre scelte che abbiamo fatto, azzerando delle spese che non andrebbero azzerate ma lo abbiamo azzerate, abbiamo portato alle aliquote IMU al massimo.

Questo perché mancano delle risorse importantissime come quelle della postergazione dei mutui, il bilancio pluriennale del '19 e '20 è ovvio che è un bilancio che ad oggi è solo sulla carta, viene fatto perché la legge obbliga a farlo, ma non è un bilancio reale; se lei si ricorda lo stesso bilancio 2018, pluriennale dell'anno scorso, del preventivo 2017, era un bilancio che anch'esso prevedeva l'azzeramento di alcuni servizi, prevedeva, adesso non ricordo precisamente, ma credo anche dei tagli consistenti sugli asili nido, prevedeva una serie di mancanze in tutti i servizi, anche in quelli fondamentali, poiché non c'era la copertura economica per poter arrivare a pareggio di bilancio.

Per questo stesso principio abbiamo fatto così anche sul '19 su '20, questo però non significa che il '19 e '20 si chiuderanno come da bilancio pluriennale, cosa che è successa anche quest'anno, se lei ci va prende il bilancio pluriennale 2018 riferito al preventivo 2017, come le ho detto prima, vedrà delle voci che non corrispondono affatto a quello che noi oggi andiamo ad approvare con il bilancio preventivo 2018.

Voci che sono state riviste in rialzo, giustamente, che ci hanno permesso di andare a pareggio, noi siamo abbastanza fiduciosi anche con l'apporto che ha dato il consigliere Ratti in Commissione, parlando della proroga dell'emergenza del sisma fino al 2020, quindi se hanno prorogato l'emergenza sisma ci auguriamo che il prossimo Governo, di qualunque colore esso sia, possa prevedere e dare continuità a quanto fatto fino ad oggi garantendo ai Comuni del cratere soprattutto a Finale Emilia, perché è il Comune più indebitato del cratere e non solo del cratere, forse anche della Provincia, di poter sopravvivere.

Abbiamo dovuto fare quelle scelte perché non vogliamo fare scelte che sono state fatte in passato, da ultima quella del 2011 ovvero di garantire il pareggio di bilancio attraverso l'apertura della discarica, per esempio, perché le risorse oggi si trovano lì o in opere di manutenzione e di efficientamento che stiamo portando avanti e che anche quelle probabilmente ci porteranno a riabbassare le aliquote e riportarle almeno uguali a quelle che ci sono oggi, speriamo anche in misura minore.”

*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:*

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 28/02/2018 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

“Grazie, dottor Biagi.

Su queste delucidazioni sulle richieste del consigliere Lugli, chi vuole intervenire ancora sull'IMU? Non interviene nessuno, va beh, a questo punto se c'è una dichiarazione di voto o ce ne andiamo direttamente in votazione.

Nessuno dice niente, andiamo in votazione a questo punto. “Imposta Municipale propria IMU anno 2018, approvazione”.

Chi è favorevole alzi la mano. Alza la mano il Consigliere Saletti, Meletti, Malaguti, Golinelli, Panzetta, Paganelli, Lodi, Zaghi, Boetti e il signor Sindaco.

Chi vota contro? Il Consigliere Ratti e il consigliere Lugli.

Chi si astiene? Nessuno.

Il consigliere Pavani non ha partecipato alla votazione.

Per l'immediata eseguibilità, chi è per l'immediata eseguibilità alzi la mano. I consiglieri Saletti, Meletti, Malaguti, Golinelli, Panzetta, Paganelli, Lodi, Zaghi, Boetti e il signor Sindaco.

Chi vota contro per l'immediata eseguibilità? Ratti e Lugli. L'oggetto è approvato anche nell'immediata eseguibilità.

Non ha partecipato alla votazione il consigliere Pavani.”

**Visto** l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii., che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, dalla Legge n. 147/2013 e da altri provvedimenti normativi;

**Rilevato** che i commi 6, 6 bis, 7 e 8, del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento (riducibile fino allo 0,1 per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**Richiamate** le modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011 apportate dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), con particolare riferimento ai commi di seguito riportati:

comma 707: *“L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”.*

Omissis...

*“L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*

- a. *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b. *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 28/02/2018 ad oggetto:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

- c. *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d. *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”*

*Omissis...“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616“*

*Omissis....*

*comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non é dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011”;*

**Visto che** la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), successivamente modificata dalla legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017) e dalla Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018), ha modificato ulteriormente la disciplina IMU a decorrere dall'anno 2016, per cui all'art. 1 dispone:

- *comma 13 - A decorrere dall'anno 2016, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ed i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*
- *comma 10 - modifica con decorrenza 1.1.2016 la disciplina delle abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado introducendo una riduzione del 50 per cento sulla base imponibile dell'imposta municipale propria calcolata “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in*

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 28/02/2018 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

*comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23".*

- comma 15 - Non si applica l'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- comma 53 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- comma 26 - al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, anche per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**Vista** la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 1/DF del 17 febbraio 2016 contenente disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione in comodato a parenti in linea retta di primo grado alla quale si rimanda integralmente ai punti 1), 2) e 3) in ordine alle modalità applicative;

**Richiamato** il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con atto C.C. n. 99 del 24.10.2012, esecutivo, e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 83 in data 14.7.2014, esecutiva, e in particolare l'art. 7 in base al quale è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

### **Dato atto**

- che partire dall'anno 2015, il D.L. n. 47/2014 art. 9-bis, ad integrazione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e ss.mm.ii., stabilisce che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso,
- che per i contribuenti iscritti all'AIRE per i quali non ricorrono i requisiti sopra descritti non vige l'assimilazione e sono tenuti al versamento dell'IMU;

### **Rilevato:**

- che il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 28/02/2018 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;

- che il gettito dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D ad aliquota standard, è destinato ai comuni;
- che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

### **Ricordato che:**

- a seguito degli eventi sismici verificatisi il 20 e 29 maggio 2012 una considerevole parte del patrimonio immobiliare ubicata sul territorio comunale ha subito danni consistenti,
- per effetto dell'art. 8, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge 122 dell'1 agosto 2012 con modificazioni, e ss.mm.ii. (per ultima la L. 27 febbraio 2017, n. 19), i fabbricati sono risultati esenti dall'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, a condizione che tali fabbricati siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali adottate entro il 30 novembre 2012. In assenza di ordinanza sindacale il contribuente poteva dichiarare al Comune la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato entro il 30 novembre 2012;

### **Visto**

l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, Legge 28.12.2001, n. 448, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

### **Dato atto che:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- il termine per l'approvazione dei bilanci 2018-2020 degli Enti Locali è stato ulteriormente rinviato al 31 marzo 2018 (Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018);

### **Visti:**

- l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 che autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al decreto succitato;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i Principi generali in materia di finanza propria e derivata;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 28/02/2018 ad oggetto:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Atteso infine** che, non potendo modificare in aumento le aliquote ai sensi dell'art. 1, comma 37, della Legge di bilancio 2018, vengono confermate le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2015 con proprio atto C.C. 111 del 28.7.2015, esecutivo, per cui:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale solo categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2, C6, C7)	0,60%
Unità immobiliare (una e una sola) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2, C6, C7) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata (sia l'unità immobiliare che le pertinenze) e per la quale non operi l'assimilazione ad abitazione principale ai sensi dell'art. 9 bis comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80	0,46%
Terreni concessi in affitto a parenti di 1° grado purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,86%
Terreni diversi	0,96%
Fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili	0,76%
Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e su presentazione del relativo contratto	0,76%
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso a soggetti che alla data del 20.05.2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanza sindacale o di autocertificazione dello stato di inagibilità da sisma, resa ai sensi dell'art. 8 del D.L.74/2012	0,76%
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma	0,76%
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli)	0,76%
Fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa (compresa la categoria catastale "D")	0,76%
Fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A-B-C-D) concessi in locazione a canone libero	0,96%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati sfitti ed altre fattispecie imponibili diverse di quelle ai punti precedenti	1,06%

Per quanto riguarda le detrazioni, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 28/02/2018 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Preso atto**, altresì che:

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni in merito alla trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione dei commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

**Visti** altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

**Dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area servizi finanziari, d.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.

Con voti favorevoli n.10, contrari n.2 (Ratti, Lugli), astenuti nessuno, espressi in forma palese, proclamati dal Presidente (***il Consigliere Pavani non partecipa alla votazione***)

### DELIBERA

**A)** di approvare quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto;

**B)** di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

Abitazione principale solo categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2,C6,C7)	0,60%
--	-------

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 28/02/2018 ad oggetto:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

Unità immobiliare (una e una sola) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2, C6, C7) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata (sia l'unità immobiliare che le pertinenze) e per la quale non operi l'assimilazione ad abitazione principale ai sensi dell'art. 9 bis comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80	0,46%
Terreni concessi in affitto a parenti di 1° grado purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,86%
Terreni diversi	0,96%
Fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili	0,76%
Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e su presentazione del relativo contratto	0,76%
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso a soggetti che alla data del 20.05.2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanza sindacale o di autocertificazione dello stato di inagibilità da sisma, resa ai sensi dell'art. 8 del D.L.74/2012	0,76%
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma;	0,76%
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli)	0,76%
Fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa (compresa la categoria catastale "D")	0,76%
Fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A-B-C-D) concessi in locazione a canone libero	0,96%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati sfitti ed altre fattispecie imponibili diverse di quelle ai punti precedenti	1,06%

- C)** di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- D)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2018;
- E)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 DEL 28/02/2018 ad oggetto:  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

Con voti favorevoli n.10, contrari n.2 (Ratti, Lugli), astenuti nessuno, espressi in forma palese, proclamati dal Presidente ***(il Consigliere Pavani non partecipa alla votazione)***

**DELIBERA ALTRESI'**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, stante la necessità di procedere alla pubblicazione di cui al punto E) di cui sopra e di informare in merito i contribuenti.

DG/MP/CB/cb



# COMUNE DI FINALE EMILIA

## PROVINCIA DI MODENA

### ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI \_\_\_\_\_  
NR. 39 DEL 28/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2018

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 21/02/2018

IL RESPONSABILE

*CINZIA BARAVELLI*

### SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 21/02/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*CINZIA BARAVELLI*

**COMUNE DI FINALE EMILIA**  
**PROVINCIA DI MODENA**

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 28/02/2018**

---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

**IL PRESIDENTE**  
*MAURIZIO BOETTI*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*DONATO GUARINO*

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*